

AVVOCATO MARIA GRAZIA LEPORE  
Patrocinante in Cassazione  
Via A. Gramsci, 29 – 67039 SULMONA  
tf. e fax 0864/210192 / 3493651484  
avv.lepore@pec.it

TRIBUNALE DI ANCONA

GIUDICE DESIGNATO DOTT. PIETRO MERLETTI

R.G. V.G. n. 3/2021 – Presutti Matteo

MEMORIA INTEGRATIVA

Il sig. **Matteo Presutti** (cod. fisc. PRSMTT66A18I804Z), nato a Sulmona l'8.01.1966, residente in Castelfidardo (AN), alla Via Vittorio Veneto n. 14, elettivamente domiciliato in Sulmona, alla Via A. Gramsci n. 29, presso lo studio dell'Avv. **Maria Grazia Lepore** (cod. fisc. LPRMGR75T43I804Y; pec: avv.lepore@pec.it; tel/fax: 0864/210192), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

PREMESSO CHE

- in data 21.06.2021, il sig. Matteo Presutti, con l'ausilio dell'Avv. Assuntina Avallone, Gestore della crisi nominato il 29.01.2021 dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona, depositava ricorso contenente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012;

- il suddetto ricorso veniva iscritto con il numero R.G. V.G. 3/2021 ed assegnato al Giudice dott. Pietro Merletti, il quale, con provvedimento del 22.06.2021, *“rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*; *“ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nominato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 9”*; *“rilevato che in questa sede tale piano, che ha durata decennale, si pone in alternativa alla liquidazione del patrimonio immobiliare del ricorrente (un sesto di un immobile in Sulmona); onde appurare la maggiore convenienza per i creditori del piano, e porli in grado quindi di prendere una decisione informata (tenuto conto che dovrebbe essere promosso un giudizio di divisione; e quindi non è detto che debba andarsi a tre incanti, come afferma l'Occ, ma si potrebbe anche addivenire ad una sollecita liquidazione della*

quota da parte di un comproprietario interessato) occorre avere ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, comma 3-ter, maggiori informazioni su comproprietari e stima nella attualità dell'immobile di civile abitazione sito in Sulmona, Via della Cornacchiola, con accessori e pertinenze”;

- il Giudice, pertanto, visto l'art. 9, comma 3-ter, legge n. 3/2012, concedeva al Presutti “*termine perentorio di 15 giorni per avere maggiori informazioni sul detto immobile; in esito alle quali saranno presi i provvedimenti di legge*”.

\*\*\*\*\*

In ossequio al provvedimento del Giudice, il sig. Matteo Presutti, così come rappresentato e difeso, in via preliminare e per completezza espositiva, rileva come nel provvedimento si faccia riferimento a dati diversi che non riguardano il ricorrente, atteso che lo stesso non percepisce una pensione di €. 2.363,00 mensili, ma di €. 1.249,27 circa, attesa la detrazione che ancora subisce di €. 370,00 dalla Società ex Sava, e che non ha esposizioni in comune con la moglie, il cui nome, tra l'altro, non corrisponde a “Colicchio Gerarda”.

Nel procedere a fornire le informazioni ed i chiarimenti richiesti sull'immobile sito in Sulmona, alla Via Cornacchiola n. 8E, si evidenzia che lo stesso, già di proprietà del sig. Mario Presutti, nato in Sulmona il 21.04.1941 ed ivi deceduto in data 8.02.1986, è stato oggetto della successione presentata dagli eredi e, pertanto, lo stesso è in comproprietà con la madre, sig.ra [REDACTED], e con il fratello, sig. [REDACTED], appartenendo per 1/6 al sig. Matteo Presutti, come si evince dalla visura catastale in atti e da quelle più specifiche che si allegano alla presente memoria.

Si tratta di una civile abitazione, un appartamento di circa 79 mq, sita in una zona non centrale della città, in buone condizioni, composta da 4,5 vani, il cui valore di mercato, riferito all'anno 2016, è pari ad €. 12.800,00 per vano, per una stima totale pari ad €. 57.600,00; a ciò si aggiungono un garage di 17 mq, il cui valore di mercato per mq è pari ad €. 600,00, stimato complessivamente in €. 10.200,00 circa, ed un fondaco di 7 mq, il cui valore di mercato per mq è pari ad €. 600,00, stimato complessivamente in €. 4.200,00 circa.

Pertanto, la stima globale dell'immobile con le pertinenze si aggira intorno ad €. 72.000,00, ricordando che la quota del Presutti, pari ad 1/6, corrisponderebbe ad €. 12.000,00, considerando che attualmente, vista la crisi economica, il valore di stima potrebbe subire un “generoso” calo.

Giova, tuttavia, rilevare che nell'immobile vive da sempre la madre del sig. Presutti, anziana e pensionata, che non possiede le risorse finanziarie per acquistare la porzione di proprietà del Presutti; per di più, per la stessa, venire a conoscenza della situazione di sovraindebitamento in cui versa il figlio, potrebbe creare nocimento alla propria serenità e salute; il fratello, che tra l'altro vive altrove con il proprio nucleo familiare, non è interessato all'acquisto della quota del ricorrente

e, pertanto, la promozione di un giudizio di divisione costituirebbe solamente un aggravio di costi per il Presutti.

Del resto, poi, l'ipotetica vendita non sarebbe conveniente, perché con il ricavato si soddisferebbe solo una esigua parte dei debiti contratti, il cui residuo andrebbe comunque necessariamente pagato mediante rate mensili: di qui, la maggiore convenienza del piano, che pone la tredicesima mensilità quale ulteriore e sicura garanzia.

E' da escludersi l'opzione di liquidare la quota del sig. Presutti a terzi non comproprietari, sia perché si tratta di un immobile non assolutamente divisibile, essendo un appartamento di modeste dimensioni e destinato alla civile abitazione della madre, sia perché ciò finirebbe per danneggiare gravemente, sia sotto il profilo materiale che psicologico, l'anziana signora, che verrebbe privata della sua casa.

Inoltre, in ordine alla verifica sulla maggiore convenienza per i creditori del piano, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, legge n. 3/2012, *“Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Tale comma è stato sostituito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ed infatti, il comma sostituito recitava: *“3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della*

*documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”.*

Pertanto, tra le novità apportate con legge n. 176/2020, vi è anche l'intervenuta eliminazione del riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in precedenza contenuto al comma 3-bis dell'art. 9 L. n. 3/2012.

Alla luce di tali considerazioni, posto che il giudizio sull'alternativa liquidatoria è stato eliminato dalla legge n. 176/2020 e che l'alternativa liquidatoria non sarebbe comunque conveniente per i creditori del piano per le ragioni sopra esposte, si chiede di accogliere il ricorso e le conclusioni ivi rassegnate.

Si allegano dichiarazione di successione del sig. Presutti Mario e n. 3 visure per immobili, aggiornate al 06.07.2021.

Sulmona, 6 luglio 2021

Avv. Maria Grazia Lepore